

Medico competente

lavoratori fragili

Informativa ai lavoratori per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Si porta a conoscenza di tutti i dipendenti che sono tuttora vigenti diverse misure normative per il contenimento della pandemia da virus Covid-19 anche per gli ambienti di lavoro. Tra di esse il DPCM del 26 aprile 2020, il quale detta precise raccomandazioni di comportamento individuale:

all'art. 1, punto 1-b, si afferma infatti: "ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) DEVONO rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante";

all'art. 3, punto 1-b: "è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.

Va inoltre ricordato che l'art. 26 del Decreto-legge 17 marzo 2020 ("Cura Italia") fornisce chiarimenti sulle concessioni previste durante il periodo di emergenza sanitaria ai lavoratori riconosciuti affetti da disabilità di diverso grado e riconosciuti dalla Legge 104/92

Infine, il Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali del 24/04/2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - in particolare al Punto 12 - afferma che "Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori".

Si invitano pertanto i lavoratori che ritengono di rientrare nelle tipologie di pazienti richiamate dalle raccomandazioni citate di rivolgersi in prima istanza al Medico di Medicina Generale (MMG), il quale, a loro tutela, può prescrivere un periodo di malattia sulla base, laddove applicabile, di uno specifico codice INPS, legato alla necessità di isolamento o altre misure profilattiche.

Nei casi in cui il lavoratore non riesca a contattare il proprio MMG o che questi non possa certificare lo stato di ipersuscettibilità e il conseguente periodo di malattia, il Lavoratore può contattare il MEDICO COMPETENTE informandolo della situazione, conferendogli in tal modo il consenso alle azioni successive che lo stesso dovrà mettere in atto per la sua tutela.

Il medico competente acquisisce dal lavoratore tutte le informazioni e la documentazione sanitaria utile alla definizione del caso e comunica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie, la richiesta di adottare nei confronti del Lavoratore le misure idonee per ottemperare alla raccomandazione disposta dall'articolo 3 sopra citato, compresa l'impossibilità di recarsi al lavoro.

Il medico competente non può comunque certificare lo stato di malattia INPS